

AUMENTO RINNOVI PEC (Posta Elettronica Certificata) ARUBA S.p.A. CONVENZIONE CON OMCeO/FNOMCeO

Si informano tutti gli Iscritti che hanno, o sottoscriveranno in futuro, la PEC (Posta Elettronica Certificata) messa a disposizione dall'Ordine tramite la [convenzione stipulata da Fnomceo con ARUBA PEC S.p.A., avente codice OMCEO-FG-0053](#), che la Società Aruba predetta ha applicato una variazione prezzi ristipulata dalla nostra Federazione.

A fronte della variazione prezzi si pubblica, ad integrazione e correzione di tutti gli avvisi precedentemente pubblicati da parte dell'OMCeO Foggia, il riepilogo dell'aumento prezzi che sarà applicato, per un periodo di validità triennale delle caselle sia soggette a rinnovo per quelle già sottoscritte, sia per quelle che gli Iscritti sottoscriveranno ex novo, a partire da novembre 2022, così come scaglionato nel tempo e di seguito precisato:

	Costo a carico del professionista
	Casella triennale
Costo attuale	€ 4,00 oltre IVA
Da novembre 2022 Ad aprile 2023	€ 5,30 oltre IVA
Da maggio 2023 A gennaio 2024	€ 8,30 oltre IVA
Da febbraio 2024 Ad ottobre 2025	€ 14,00 oltre IVA

L'iscritto è libero di decidere con quale gestore sottoscrivere la PEC a prescindere dalla suddetta Convenzione.

E' fatto obbligo comunicare la PEC personale dell'iscritto, ai sensi art.16, comma 7, della Legge n. 2 del 28.01.2009, ove scaduta aggiornarla (**non può essere comunicata la PEC di familiari**). Si rammenta che, **come disposto dal Codice di Deontologia al TITOLO XII RAPPORTI INTRA E INTERPROFESSIONALI - Art. 64 - Rapporti con l'Ordine professionale - il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell'espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.**

Pertanto, **“la mancata comunicazione da parte degli iscritti della propria casella di posta certificata costituisce illecito professionale e violazione del codice deontologico”**, nonché si può essere sanzionati con **la sospensione dell'iscrizione all'albo professionale, previa diffida dell'Ordine (anch'essa obbligatoria)**. Tanto è previsto dal testo della disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazione) che di seguito si riporta: *“Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”*.

Lo stesso primo comma, poco più avanti, dettaglia anche i rischi a carico dello stesso Ordine, che in caso di *“omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*, può essere sciolto e commissariato dal Ministero vigilante.

Tutti gli Iscritti, che a tutt'oggi risultano sprovvisti in scheda Anagrafica OMCeO Foggia, dell'indirizzo elettronico di Posta Certificata sono bonariamente preavvertiti che a breve partiranno le previste diffide di comunicazione della PEC.